

STATUTO DELLA COMUNITA' ARMENA DI RITO ARMENO-GREGORIANO

Art. 1 – E' costituita con sede in Milano fra gli Armeni residenti in Italia, professanti la religione cristiana armeno-gregoriana un Ente di Culto sotto la denominazione "Comunità Armena dei fedeli di rito armeno-gregoriano",

Art. 2 – lo scopo dell'ente è quello di provvedere a tutte le esigenze relative all'esercizio del culto armeno-gregoriano, l'assistenza spirituale, morale e benefica dei fedeli.

Art. 3 – Partecipano all'ente di culto tutti i fedeli professanti la religione armeno-gregoriana e che abbiano superato i diciotto anni di età.

Art. 4 – Gli organi dell'ente sono: l'Assemblea dei fedeli e la Amministrazione della Chiesa armeno-gregoriana.

Art 5 – Possono partecipare all'assemblea dei fedeli gli armeni professanti la religione armeno-gregoriana che siano iscritti nel libro dei fedeli istituito dall'Ente e tenuto a cura dell'amministrazione della Chiesa armeno-gregoriana.

Art. 6 – L'Assemblea dei fedeli si rinnova una volta all'anno, su convocazione dell'Amministrazione della Chiesa armeno-gregoriana entro sei mesi dalla fine di ogni anno.

Art.7 – L'Assemblea Generale può essere convocata anche in via straordinaria se l'amministrazione della Chiesa armeno-gregoriana lo ritiene indispensabile oppure a richiesta plausibile e sottoscritta da un quarto dei membri iscritti alla comunità.

Art. 8 – L'Assemblea di prima convocazione è validamente costituita quando vi sono rappresentati un terzo dei membri della comunità. L'Assemblea di seconda convocazione può deliberare validamente, qualunque sia il numero dei membri rappresentati.

Art. 9 – L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il Segretario.

Art. 10 – I compiti dell'Assemblea generale sono:

- la nomina dell' Amministrazione della Chiesa armeno-gregoriana.
- esaminare il rendiconto e bilancio annuale dell'Amministrazione della Chiesa armeno-gregoriana ed approvarlo
- esaminare l'operato dell'amministrazione della Chiesa armeno-gregoriana ed approvarlo
- deliberazioni in ordine allo scopo sociale

Art. 11 – Le deliberazioni vengono fatte a maggioranza semplice

Art. 12 – L'Amministrazione della Chiesa armeno-gregoriana è eletta con votazione segreta a

maggioranza relativa.

Art. 13 -. L' Amministrazione si compone di cinque membri.

Art. 14 - L' Amministrazione elegge il Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Il Presidente ha la rappresentanza dell' Ente di Culto.

Art. 15 - L' Amministrazione è validamente costituita quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza-semplificata.

Art. 16 - I compiti dell' Amministrazione sono:

- l' esecuzione delle deliberazioni dell' assemblea;
- realizzazione degli scopi prestabiliti dall' art. 2 del presente statuto;
- l'iscrizione, la cancellazione dei fedeli dal registro del Culto e la tenuta di esso.
- l'amministrazione dei Beni dell' Ente;
- l'accettazione di legati e donazioni;
- resa del rendiconto economico e della relazione morale annuale dell' assemblea;

Art. 17 - Gli introiti della comunità sono costituiti da:

- contribuzione dei fedeli;
- donazioni e legati

Art.18 – L'Assemblea Generale annuale nomina un Collegio di revisori composto da due membri perchè esamini e sottoponga all' Assemblea il bilancio dell' amministrazione.

Art. 19 – Lo statuto può subire modifiche parziali o totali con deliberazione della. maggioranza di 2/3 (due terzi) dell' Assemblea Generale

Art. 20 – In caso di cessazione della comunità, i beni della stessa verranno evoluti al Patriarcato Armeno di S.Hagopianz in Gerusalemme

Milano 23 aprile 1955